

## IVA

---

### ***Chiarimenti sul regime di esenzione Iva per i beni anti-Covid19***

di **Roberto Curcu**



Il **D.L. 34/2020**, all'[articolo 124](#), ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo **particolarmente importanti per fronteggiare l'emergenza Covid-19**.

In particolare, il **comma 1** ha inserito nei **beni soggetti ad aliquota del 5%** una serie di prodotti, tra i quali troviamo **apparecchiature mediche** tipo ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, **mascherine**, **articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie**, **detergenti disinfettanti per mani**, **attrezzature per ospedali da campo**, ecc...

Il **comma 2**, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell'anno 2020, **le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione**.

Come già **scrivevamo il 26 maggio** ([Decreto rilancio: Iva ridotta \(a zero\) per i beni anti Covid19](#)), la norma si presta a qualche problema interpretativo e di applicazione pratica.

A tale riguardo, con [circolare 26](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha cercato di risolvere qualche **problema interpretativo**.

Il principale problema ha sempre riguardato l'individuazione dei beni oggetto della nuova norma: **in alcuni casi il legislatore ha utilizzato una terminologia tecnica**, in altri casi, ha inserito delle **attrezzature che effettivamente possono avere un impiego terapeutico, ma potrebbero altresì avere impieghi "domestici"**, come gli umidificatori, e, in un terzo caso, ha elencato nella categoria degli **"articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitaria"** una **elencazione di beni dai molteplici usi**, come guanti in lattice, visiere, ecc..

Il problema di fondo è che si è voluto estendere alle **cessioni nazionali e comunitarie** un regime speciale introdotto originariamente solo alle **importazioni**, dove l'agevolazione è subordinata ad una **certificazione tipo l'utilizzo sanitario che ne fa l'importatore**.

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli beni, l'Agenzia ha ritenuto che **“per usufruire del regime di maggior favore, analogamente a quanto previsto per le importazioni, le cessioni dei beni in commento debbano rispettare questa finalità sanitaria che, tenuto conto della natura dei beni elencati al comma 1 dell'articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata nella generalità dei casi. Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all'articolo 124. La finalità della cessione è in genere desumibile dall'acquirente e dal suo settore di attività”**.

Ciò premesso, l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione è **applicabile a qualsiasi cedente ed acquirente, ed in qualunque stadio della commercializzazione**, ed è concessa anche per gli acquisti intracomunitari.

Inoltre ha precisato **che l'elenco indicato nell'articolo 124 è tassativo** e ha fatto rinvio ai codici di classifica doganale delle merci, riportato dalla **circolare 12/2020** dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tuttavia, viene precisato che i beni agevolabili ai sensi dell'articolo 124 **costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell'ADM**.

Quest'ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento.

**Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare, all'interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell'[articolo 124](#)**.

Una importante chiarimento è stato fornito con riferimento al caso di **noleggio o leasing di attrezzature**, interpretando l'[articolo 16, comma 3](#) del Decreto Iva.

Tale norma dispone che **“Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”**. Il fatto che la norma parli dell'applicazione della **“stessa aliquota”**, faceva nascere il dubbio che la prestazione di noleggio o leasing di un bene ricadente nell'esenzione, potesse a sua volta essere assoggettata al **regime di esenzione**; nel passato, infatti, con la [risoluzione 57/1997](#) era stato precisato che **la locazione finanziaria di un bene escluso da Iva (il terreno edificabile) deve essere assoggettata ad Iva**.

Con la circolare di ieri, invece, è stato ad esempio precisato che **la fornitura di un ventilatore polmonare con contratto di locazione finanziaria, sarà assoggettata al regime di esenzione fino al 31/12/2020**.

**Quanto alle cessioni di pezzi di ricambio e beni accessori, l'Agenzia, di fatto, non ha fornito**

**riposta.** Dopo aver ricordato che, in caso esistano le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 12 del Decreto Iva](#) (accessorietà), all'operazione accessoria si applica **lo stesso regime dell'operazione principale**, ha chiarito che, negli altri casi, **la situazione andrà analizzata caso per caso, anche in sede di interpello.**

Quanto alle **indicazioni da riportare in fattura**, l'Agenzia precisa che è possibile utilizzare la dicitura «**operazione esente con diritto alla detrazione**» oppure di «**cessione esente ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del DL n. 34 del 2020**»; nel modello Lipe andranno riportate, rispettivamente, nei **rigli VP2 e VP3** che riepilogano il totale delle operazioni attive e passive, mentre non vengono fornite indicazioni circa i rigli del **modello dichiarativo** in cui inserirle.

Per quanto riguarda, in particolare, le **operazioni attive**, che – lo ricordiamo – fino a fine anno sono delle cessioni esenti con diritto alla detrazione – riteniamo che **dovrà essere inserito un nuovo rigo nel modello Iva** per tenere conto che **tali cessioni non concorrono alla formazione del pro-rata.**